Codice A14000

D.D. 12 giugno 2019, n. 477

SOSTITUZIONE DELL'ALLEGATO A) 1/5 DELLA DD 16 APRILE 2019, N. 272, DI QUANTIFICAZIONE DEI VALORI ANNUALI DI RIFERIMENTO 2019 PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA EROGATORI PRIVATI.

Vista la DD 16 aprile 2019, n. 272 che approva i valori annuali di riferimento 2019 per l'acquisto di prestazioni sanitarie da Erogatori privati, in base alle regole stabilite dalla DGR 14 giugno 2018, n. 37-7057, avente ad oggetto "Regole di finanziamento per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori pubblici e privati. Integrazione alla DGR n. 73-5504 del 3.08.2017. Definizione dei tetti di spesa regionali ed aziendali ed approvazione dello schema di contratto per le annualità 2018-2019";

Dato atto che il criterio per la quantificazione dei valori 2019 è fissato al dispositivo n. 13 della suddetta DGR n. 37-7057 che recita: "con riguardo all'annualità 2019, la definizione del valore annuale di riferimento per ciascuno erogatore privato avverrà sulla base del valore di riferimento contrattato per l'annualità 2018 incrementato o ridotto nella misura del 70% della maggiore o minore produzione realizzata – per attività di ricovero in acuzie ed ambulatoriale – entro i limiti di valorizzazione di cui agli allegati B1) e C) al presente provvedimento, eventualmente riproporzionati nei limiti del tetto di spesa regionale complessivo per setting assistenziale";

Dato atto che il suddetto criterio peraltro è ripreso dall'art. 3, comma 3 del contratto biennale sottoscritto dagli erogatori con le AASSLL che recita: "Per il 2019 si assumono i valori di acuzie e specialistica ambulatoriale che saranno definiti dalla Regione con riferimento a quelli negoziati per l'annualità 2018, eventualmente ridotti o incrementati del 70% della minore o maggiore produzione realizzata entro il 110% dei valori di riferimento, eventualmente riproporzionando ai limiti dei tetti di spesa regionali per setting assistenziale laddove le eccedenze superino le economie" e allegato C) della DGR n. 37-7057/2018;

Dato atto che la quantificazione della produzione realizzata nel 2018 entro il 110% dei valori di riferimento del medesimo anno, utilizzata nella determinazione n. 272 del 16 aprile 2019, non ha tenuto conto della produzione valorizzata nel 2018 a valere sui vigenti provvedimenti in materia di abbattimento liste d'attesa (DGR 28-7573 del 14.09.2018) e di recupero mobilità passiva fuori regione (DGR n. 37-7057 del 14.06.2018 e DGR n. 82-8234 del 20.12.2018);

Dato atto che, a seguito di istanze di alcuni erogatori in relazione alla quantificazioni della produzione realizzata nel 2018 come parametro per la definizione dei valori di riferimento 2019 – ed in particolare, circa l'estrapolazione totale delle prestazioni oggetto di provvedimenti regionali in materia di recupero della mobilità passiva - si è avviata a livello regionale una revisione critica dell'applicazione del criterio.

Visto e considerato che il procedimento di valorizzazione contrattuale ha quantificato anzitutto la produzione per recupero mobilità passiva, collegando questa al budget dedicato, ancorché la stessa, resa nei limiti ammessi, avrebbe potuto essere remunerata entro i valori di riferimento 2018.

Al fine di non penalizzare nell'esercizio 2019 le strutture private accreditate per applicazione di un criterio di innovatività non programmato e preventivamente governabile dalle medesime, si è ritenuto di reintegrare la produzione per acuti 2018 realizzata entro i valori di riferimento, in base al presupposto che l'applicazione pratica del criterio di budget 2019 non intendesse penalizzare chi in buona fede aveva prodotto prestazioni richieste dalle AASSLL entro il valore di riferimento assegnato.

Precisato che la problematica di cui si tratta non riguarda la valorizzazione delle prestazioni ambulatoriali;

Ritenuto, per le motivazioni di cui ai punti precedenti, di sostituire la pagina 1/5 dell'allegato A) alla DD 16 aprile 2019, n. 272, con l'allegato A) al presente atto, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, titolato "All. A) 1/5 Valori di riferimento 2019 - Acuzie - Residenti in Regione".

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

Ciò premesso e motivato, attestata la regolarità amministrativa del presente atto; visti, tra l'altro, l'art. 95.2 dello Statuto regionale e l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;

DETERMINA

di approvare l'allegato A) titolato "All. A) 1/5 Valori di riferimento 2019 - Acuzie - Residenti in Regione", che sostituisce l'allegato A) 1/5 della DD 16 aprile 2019, n. 272.

di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. In entrambi i casi il termine decorre dalla data di pubblicazione sul BURP.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Direttore Generale Sanità A14000 dr. Danilo Bono

Il Dirigente del Settore A1413B dr.ssa Franca Dall'Occo

Il Dirigente del Settore A1416B dr. Antonino Ruggeri

Estensore dr. Luciano Armanni